

Codice A1820C

D.D. 17 aprile 2024, n. 857

BICB6-2024 - N 1333 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE - Autorizzazione idraulica e concessione breve per l'utilizzo temporaneo di aree demaniali per lavori di prolungamento delle difese spondali esistenti sul Rio Druma in comune di Mottalciata (BI) (AGRO23).



ATTO DD 857/A1820C/2024

DEL 17/04/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: BICB6-2024 – N 1333 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE – Autorizzazione idraulica e concessione breve per l'utilizzo temporaneo di aree demaniali per lavori di prolungamento delle difese spondali esistenti sul Rio Druma in comune di Mottalciata (BI) (AGRO23)

Vista l'istanza presentata dall'Ing. Alessandro Iacopino, Direttore del CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE, con sede legale in Vercelli, via Fratelli Bandiera 16 – P.Iva n. 02199110020, registrata al nostro protocollo in data 27 febbraio 2024 al n. 9936/A1820C, integrata con nota n. 11166/A1820C in data 4 marzo 2024, finalizzata ad ottenere l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e la concessione breve per l'utilizzo temporaneo di aree demaniali per lavori di ripristino delle difese spondali esistenti sul Rio Druma in comune di Mottalciata (BI);

Il Settore, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art.6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R (di seguito "regolamento") ha ritenuto l'istanza ammissibile ed ha avviato il procedimento, con nota prot. n. 11961/A1820C del 7 marzo 2024;

La comunicazione di avvio del procedimento è avvenuta anche ai sensi dell'art. 7 comma 2 del regolamento 10/R mediante pubblico avviso all'albo pretorio digitale del Comune di Cossato dal giorno 11 al giorno 26 marzo 2024 in esito al quale non risultano pervenute osservazioni in merito;

All'istanza è allegata la documentazione tecnica predisposta dall'Ing. Domenico Castelli – Società d'Ingegneria STECI, comprensiva di elaborati grafici e relazione tecnica;

L'istanza di occupazione temporanea di aree demaniali è richiesta per lavori di ripristino delle difese spondali esistenti sul Rio Druma in comune di Mottalciata (BI);

dato atto che il richiedente ha provveduto, in data 4 marzo 2024, al pagamento delle spese

istruttorie;

preso atto che le stesse aree demaniali, come comunicato dal richiedente con nota al nostro protocollo con n. 11166/A1820C del 4 marzo 2024, verranno occupate, per un periodo inferiore a 15 giorni;

poiché i lavori interferiscono con il corso d'acqua demaniale denominato "Rio Druma" è necessario procedere al rilascio della relativa autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904;

la Provincia di Biella con nota prot. n. 7174 del 28 marzo 2024, registrata al prot. di questo settore con n. 16186/A1820C in medesima data, ha rilasciato parere favorevole – con prescrizioni – di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010, modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011 e s.m.i.);

In data 12/04/2024 è stato effettuato un sopralluogo da parte di un funzionario del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, al fine di verificare lo stato dei luoghi;

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, si è ritenuta ammissibile la realizzazione delle opere in argomento nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- art. 13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- legge regionale n.20/2002 e la legge regionale n.12/2004;
- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e

disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

- decreto legislativo n.118/2011;
- decreto legislativo n. 33/2013;
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- regolamento regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021 aggiornato con il regolamento regionale di contabilità n. 11 del 21/12/2023;
- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2022, recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14.";
- legge regionale n.9/2024;
- D.G.R. n. 5-8361 del 27 marzo 2024;

determina

di autorizzare, ai sensi del R.D. 523/1904 ed ai soli fini idraulici, il CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE, con sede legale in Vercelli, via Fratelli Bandiera 16 – P.Iva n. 02199110020, all'utilizzo temporaneo delle aree demaniali per eseguire le opere di prolungamento delle difese spondali esistenti sul Rio Druma in comune di Mottalciata (BI),- l'intervento prevede la realizzazione di una scogliera in massi avente lunghezza di circa 16 metri in sponda destra del rio Druma a prosecuzione di difesa esistenti ai sensi e per effetti dell'art. 97 del R.D. 25/7/1904 n. 523, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

1. gli interventi devono essere realizzati nella località ed in conformità del progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. i massi scarto cava utilizzati per la realizzazione delle scogliere dovranno essere di dimensioni giustificate da verifica al trascinamento, inoltre la berma di fondazione dovrà essere posizionata al di sotto dell'attuale linea di talweg ad una profondità non inferiore al metro tale da evitare lo scalzamento;
3. la scogliera dovrà essere realizzata curando il raccordo con il tratto esistente a monte e prevedendo un idoneo ammorsamento alla sponda a valle;
4. gli interventi saranno eseguiti a totale cura e spese del richiedente, il quale si obbliga altresì alla manutenzione dei manufatti esistenti, anche nel tratto significativo di monte e di valle, al fine di garantire l'officiosità idraulica, e si obbliga inoltre ad apporre tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
5. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisoriale e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto ex art. 96 del R.D. 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto di fattibilità tecnico - economica, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore tecnico

regionale di Biella e Vercelli;

6. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
7. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
8. le sponde e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
9. i lavori dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della concessione, previa diffida di questo Settore Tecnico regionale (ex art. 19, comma 2, del regolamento regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2022), entro il termine di anni 1, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno proseguire senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore e fatta salva l'eventuale concessione di proroga in caso di giustificati motivi;
10. premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
11. il richiedente dovrà comunicare al Settore tecnico regionale di Biella e Vercelli, a mezzo Posta Elettronica Certificata, il nominativo del tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti finalizzati a verificare la rispondenza rispetto a quanto autorizzato;
12. ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare al Settore tecnico regionale di Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
13. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua e dovrà essere garantita l'ufficiosità idraulica del corso d'acqua interessato;
14. durante l'esecuzione degli interventi, nel caso in cui i bollettini di allerta meteorologica emessi da Arpa Piemonte indichino un rischio idrogeologico e/o idraulico e/o valanghivo con livello/i di allerta superiore/i al verde, dovrà essere predisposta la vigilanza sul tratto di territorio interessato dai lavori medesimi ed adottati tutti i provvedimenti che dovessero rendersi necessari per la tutela della pubblica e privata incolumità;
15. l'eventuale taglio piante in alveo e/o lungo le sponde dovrà essere realizzato secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 settembre 2011, n° 8/R e successiva Circolare del Presidente della Giunta Regionale 17 settembre 2012, n° 10/UOL/AGR "Chiarimenti in ordine alle tipologie d'intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici..."; ed al Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n° 2/R "Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n° 8/R in materia forestale (L.R. 10 febbraio 2009, n° 4)";
16. il materiale eventualmente proveniente dal taglio piante dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde. L'accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso, in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;

17. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
18. il presente provvedimento è accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso del provvedimento stesso;
19. Il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle opere realizzate sia dell'alveo e delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
20. l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
21. durante la stesura del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori, i professionisti incaricati, progettista e direttore dei lavori, esperti con specifica competenza in materia ai quali compete la piena responsabilità delle scelte operative, dovranno prevedere tutti gli accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità;
22. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore, con l'obbligo della piena osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione e relativa concessione delle aree demaniali interessate all'esecuzione dei lavori in oggetto ed ha validità **un anno**, eventuali proroghe dovranno essere richieste a questo e dallo stesso autorizzate.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al TAR entro 60 gg. e al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

I Funzionari estensori:
Dott. Michele Cressano
Dott. Alberto Mugni

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)

Firmato digitalmente da Roberto Crivelli